

Codice A1811B

D.D. 23 gennaio 2026, n. 83

Ferrovia Canavesana. Soppressione passaggi a livello in Comune di Cuorgnè n. 30 km 34+283 e n. 31 km 35+206 . Approvazione progetto fattibilità tecnico economica.



ATTO DD 83/A1811B/2026

DEL 23/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia Canavesana. Soppressione passaggi a livello in Comune di Cuorgnè n. 30 km 34+283 e n. 31 km 35+206 . Approvazione progetto fattibilità tecnico economica.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e, in applicazione all'art.47, comma 4, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017), quale Soggetto Attuatore, degli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria mediante attrezzaggio sulla linea del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT);

l'attuale impianto normativo in vigore sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al quale fanno riferimento tutti gli interventi di messa in sicurezza dell'esercizio delle ferrovie interconnesse alla rete nazionale, quali la ferrovia Torino-Ceres e Canavesana, impone la revisione degli apparati di sicurezza e segnalamento che attualmente comandano e controllano i passaggi a livello presenti e l'eventuale adeguamento degli stessi alle specifiche tecnico-funzionali adottate per la progettazione e la realizzazione del SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI;

il Settore investimenti Trasporti e infrastrutture ha attivato specifico tavolo di lavoro con RFI spa ed il Comune di Cuorgnè per valutare eventuali criticità che deriverebbero dalla potenziale soppressione dei passaggi a livello che interessano il territorio comunale in questione e garantire la realizzazione del Piano Operativo di sicurezza ferroviaria;

in conseguenza alle analisi condotte, anche coinvolgendo Enti terzi eventualmente interessati dalle operazioni, si è convenuto di chiudere i passaggi a livello n. 30 km 34+283 e n. 31 km 35+206, come da verbali agli atti degli uffici di Regione, RFI e del Comune, con realizzazione di un'opera mitigativa alternativa.

Considerato che in data 02/12/2024 Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione "Ferrovie Torino-Ceres e Canavesana - Convenzione per l'attività di soppressione passaggi a livello e realizzazione di viabilità alternativa" per la disciplina dei reciproci impegni

(Rep. n. 105/2025) nell'ambito delle attività oggetto della convenzione stessa.

Con nota prot. 1937 del 27.11.2025 R.F.I. S.p.A. ha trasmesso gli elaborati progettuali con contestuale richiesta di attivazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del "Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica dell'opera sostitutiva per la soppressione dei passaggi a livello n. 30 km 34+283 e n. 31 km 35+206 della linea Rivarolo-Pont Canavese in comune di Cuornè (TO)", come di seguito elencati:

PL n.30 km 34+283:

- Corografia di inquadramento
- Relazione generale descrittiva
- Analisi dei vincoli
- Relazione di prefattibilità ambientale
- Cronoprogramma delle lavorazioni
- Relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch)
- Relazione Criteri Ambientali minimi (CAM)
- Elenco ditte
- Perizia di Stima
- Planimetria espropri
- Planimetria di rilievo stato di fatto
- Relazione tecnica BOE OO.CC
- Planimetria BOE
- Relazione di cantierizzazione
- Corografia con cave, discariche, impianti
- Planimetria di cantierizzazione
- Planimetria di progetto lato SUD
- Profilo e sezioni tipo lato SUD
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi
- Incidenza Manodopera
- Quadro economico
- Prime indicazioni e prescrizioni PSC
- Stima dei costi della sicurezza.

PL n. 31 km 35+206:

- Corografia di inquadramento
- Relazione generale descrittiva
- Analisi dei vincoli
- Relazione di prefattibilità ambientale
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005
- Cronoprogramma delle lavorazioni
- Relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIArch)
- Relazione Criteri Ambientali minimi (CAM)
- Elenco ditte
- Perizia di Stima
- Planimetria espropri
- Planimetria di rilievo stato di fatto
- Relazione tecnica BOE OO.CC
- Planimetria BOE

- Relazione di cantierizzazione
- Corografia con cave, discariche, impianti
- Planimetria di cantierizzazione
- Planimetria di progetto, profilo longitudinale, sezione tipo
- Sezioni trasversali
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi
- Incidenza Manodopera
- Quadro economico
- Prime indicazioni e prescrizioni PSC
- Stima dei costi della sicurezza.

Con nota n. 54008 del 04/12/2025, il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, quale settore Responsabile del procedimento, ha attivato apposita Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, al fine dell'approvazione del progetto in oggetto.

Dato atto che, nel corso e a seguito di tale Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati:

- ENI S.p.A., ns prot. 54223 del 05/12/2025
- Comune di Cuorgnè, nota prot. n.386 del 09.12.2025
- SNAM, nota prot. n. 258 del 10.12.2025
- Città Metropolitana Torino, nota prot. n.217026 del 16/12/2025
- Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata. Espropri – usi civici, nota prot. n. 61585 del 29.12.2025
- Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, nota prot. n. 2210 del 12.1.2026
- Terna Rete Italia, nota prot. n. 4306 del 14.01.2026
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Città Metropolitana di Torino, nota prot. n. 875 del 15.01.2026

non sono pervenuti contributi dalle altre amministrazioni o enti convocati alla seduta di conferenza di servizi di cui sopra.

Il costo complessivo degli interventi ammonta a € 1.097.734,32 e la copertura finanziaria per la progettazione e realizzazione delle attività è completamente garantita da fonti regionali.

Richiamati i seguenti provvedimenti e procedure, alle quali le successive fasi di progettazione e lavori dovranno attenersi:

- Aspetti urbanistici: ove si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 53 bis comma 1 della Legge 108/2021, inserito con DL n.152 del 06.11.2021 e convertito con Legge n. 233 del 29.12.2021, “la determinazione conclusiva della conferenza [...] ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti”; considerato che ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 “sono escluse (dal presente articolo) le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge”. Visto quanto specificato dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 8/11/2016, n. 4/AMB, secondo cui “legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite

nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della l.r. 56/1977. In forza di quanto sopra, le Amministrazioni locali sono deputate alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 bis dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, riassunti all'allegato A alla suddetta circolare;

- Aspetti espropriativi: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m.i., nonché la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto, la cui esecuzione viene demandata dalla Regione al soggetto realizzatore (R.F.I. S.p.A.), ovvero l'apposizione di servitù pubblica di passaggio su aree private;
- Usi civici: il Comune di Cuorgnè rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici e nel quale sono in corso di definizioni le operazioni di regolarizzazione ai sensi della legge 1766 del 16 giugno 1927 e del r.d. 332 del 26 febbraio 1928. Le verifiche di R.F.I. S.p.A. circa la presenza o assenza di aree gravate da uso civico dovranno riguardare tutti i terreni interessati dall'intervento, comprese le opere di connessione, le aree di cantiere e le sue servitù. In applicazione all'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977, il quale prevede che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”, qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza alla struttura competente (che nel caso di specie risulta essere la Città Metropolitana di Torino) per l'acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) e nelle modalità di cui al Titolo III Capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R. Ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico che comporti il depauperamento sotto il profilo ambientale dei terreni o ne comporti il mutamento della destinazione d'uso, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R.
- Normativa in materia di paesaggio - Relazione in adempimento all'art. 146 del d.lgs 42/2004: in considerazione del fatto che i limiti territoriali oggetto di intervento risultano avere parziali interferenze con le aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), di cui alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nello specifico a riguardo della viabilità di progetto alternativa all'attraversamento n. 31 al km 35+206 (art. 142 comma 1 lett. “g” - “I territori coperti da foreste e da boschi”). Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica in capo all'Amministrazione Comunale di Cuorgnè. Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90 s.m.i..
- Beni culturali – interesse archeologico: valutato un indice di rischio archeologico medio-alto, si ritiene necessaria l'attivazione di una seconda fase del procedimento di VPIA, mediante l'elaborazione di un piano sondaggi archeologici preliminari, distribuiti in misura tale da consentire una sufficiente campionatura delle aree interessate dagli scavi, che potranno essere eventualmente integrati da successivi controlli in corso d'opera, da stabilirsi anche sulla base degli esiti degli accertamenti preliminari. Il piano dei sondaggi dovrà essere preliminarmente

concordato e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Città Metropolitana di Torino, prima dell'avvio dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, in conformità con gli indirizzi in materia, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n.3677 del 29/11/2022 e D.D. n. 2252 del 29/08/2024 e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, si ritiene pertanto necessario procedere con l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in argomento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 616/1977;
- Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
- Legge n.241/1990;
- D.lgs. n.165/2001;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia";
- D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., "Norme in materia ambientale";
- Legge regionale n.23/2008;
- D.lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- articolo 47, comma 4, del decreto legge 50/2017 (convertito nella legge 96/2017);
- D. Lgs. 36/2023 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n° 16-6916 del 22.05.2023;

determina

- di approvare il progetto “Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica dell’opera sostitutiva per la soppressione del passaggio a livello n. 30 km 34+283 e n. 31 km 35+206 della linea Rivarolo-Pont Canavese in comune di Cuorgnè (TO)”, secondo gli elaborati e le indicazioni riportate in premessa, e per un costo complessivo di quadro Economico pari a € 1.097.734,32;
- di stabilire che l’approvazione di cui al precedente punto sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 quater della legge 241/1990 e s. m. i., ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni invitate a partecipare che non si siano espresse o che siano risultate assenti alla Conferenza dei servizi;
- di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati è definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;
- di autorizzare R.F.I. S.p.A. a procedere con le successive fasi di progettazione ed esecuzione lavori secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali come meglio elencati nelle premesse e attenendosi alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti pervenuti nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di stabilire che la variante urbanistica, ove necessaria, è ratificata dal consiglio Comunale nella prima seduta utile ed è efficace in seguito alla sua pubblicazione;
- di stabilire che l'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, ovvero l'apposizione di servitù pubblica di passaggio sulle aree private interessate;
- di demandare a R.F.I. S.p.a. l'attuazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001, ove necessario;
- di stabilire che il Settore Regionale Investimenti, Trasporti e Infrastrutture invierà la presente determinazione e i pareri pervenuti in sede di Conferenza dei servizi a R.F.I. S.p.A..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore, ing. Miriam CHIARA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei